


Prot.
Data
Allegati N



Allegato A al n. 2062
Raccolta

IL SEGRETARIO GENERALE
(NICOLA FRANCO)

20
A

COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA IN 1^a CONVOCAZIONE

Verbale N. 1

Delib. N. 8

OGGETTO: IMMOBILTIBUR S.R.L. AMMINISTRATORE MANCINI LUIGI FRANCESCO. PROGETTO PLANOVOLUMETRICO IN LOCALITA' PASTINE - ZONA D/1 (CENTRI COMMERCIALI E DIREZIONALI) DI P.R.G. E SCHEMA DI CONVENZIONE. ADOZIONE.

L'Anno Millesimo ~~NOVANTA~~ **NOVANTA** addi **SEDICI** nel mese di **CENNAIO**
alle ore 19.30 in Tivoli nella Sala Consiliare

Al sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

1) ANALETTI ANDREA
2) ALLEGRI ROBERTO
3) AMBROSI PIETRO
4) ARZUFFANI PIETRO
5) BERTI LUCIANO
6) BORATTO MARIANO
7) COCCIA CARLO
8) COCCIA LORENZO
9) COCCIA FRANCESCO
10) COCCIA MASSIMO
11) COCCIA FRANCESCO
12) COZZI ENRICO
13) DEL PRIORE ANTONIO
14) DE PROSPERIS MARIANO
15) DE SANTIS IGINO
16) DE DONATO BERNARDINO
17) DE BRANCIA MARIO
18) DE GIUSEPPE GIACOMO
19) DI MATTEA DOMENICO
20) DONATI GIULIO

21) FELICI LUCIANO
22) FERRARI GIANCARLO
23) FIORENZI EZIO
24) GAROFOLI CELESTINO
25) GIORDANO FAUSTO
26) LOMBARDOZZI ORLANDO
27) LORI GIUSEPPE
28) LUCIANI ANTONIO
29) MARINELLI MARTINI MARINELLA
30) MARINO MARCELLO
31) MESCHINI ANTONIO
32) MEZZAROMA FRANCESCO
33) PANATTONI GIUSEPPE
34) PAOLACCI FERNANDO
35) PICCINI ANTONIO
36) POGGI FRANCO
37) RUSSO TEODORO
38) SPAZIANI SERGIO
39) TOGNAZZI GIUSEPPE
40) VALLATI ROBERTO

All'appello sono risultati assenti: 1) BORATTO; 2) COCCIA; 3) DEL PRIORE; 4) FERRARI; 5) GIORDANO; 6) LUCIANI; 7) MARINELLI; 8) PANATTONI; 9) SPAZIANI; 10) TOGNAZZI.

(Presenti N° 30)

Assiste

Segretario Generale REGGENTE NICOLA FRANCO

In continuazione di seduta il Presidente invita il Consiglio a proseguire l'esame dell'argomento iscritto al N° 6 dell'o.d.g. della seduta odierna.

Prende la parola il PRESIDENTE, il quale dichiara: "Allora, cioè qui sono stati affidati incarichi per due strade di Via da Via Tiburtina a questo punto, cioè Via Lago di Lesi e Via Imperatore Adriano. Lo incarico della trasversale se deve congiungersi con Villa Adriana contempla l'esproprio, e allora questo è un atto che deve fare l'Amministrazione, ma lo deve fare l'Amministrazione, non possiamo caricarlo al privato, non c'è dubbio no, noi dobbiamo prevedere l'esproprio da li a Villa Adriana però va fatto con atto separato, non c'è dubbio. Quindi io non lo so se poi l'impegno o la votazione è questa. Può prendere impegno sulla strada parallela alla Tiburtina, cioè la continuazione di Via Leonina chiamiamola così."

Il Presidente concede poi la parola al Consigliere LOMBARDOZZI, quale dichiara: "omissis".

Riprende la parola il PRESIDENTE, il quale dichiara: "Orlando, non ho capito cosa stai dicendo, parli di Veroli, non ho capito, scusa Orlando se è così non possiamo mettere neanche quella capito, perché se ci sono provvedimenti di esproprio, ma l'impegno è politico, non è deliberativo, va bene però non lo puoi mettere qua sopra e allora devi far rispettare in base ad un'altra delibera, hai capito, come lo sfondamento su Via di Villa Adriana, devi fare l'esproprio non lo puoi ACCOLLARE ai privati una convenzione no. Allora siamo d'accordo che questi tratti verranno realizzati dal privato dopo che il Comune ha provveduto all'esproprio."

Poichè nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone a votazione l'emendamento relativo alla integrazione dell'Art. 7 dello schema di convenzione, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di cui al capoverso contraddistinto con il numero 8): "Tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra Via di Villa Adriana e Via Imperatore Adriano; tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra Via Leonina e l'area oggetto della edificazione; parcheggio di P.R.G. adiacente la medesima area, allorquando sarà perfezionato l'esproprio delle relative aree".

L'esito della votazione, eseguita per alzata di mano, è il seguente:

- Presenti e votanti N° 30
- Voti favorevoli N° 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento di cui sopra è approvato alla unanimità.

Il Presidente pone quindi a votazione la proposta di delibera, comprensiva dell'emendamento innanzi approvato, nel seguente testo:

"IL CONSIGLIO COMUNALE


- Visto il progetto di lottizzazione della Società r.l. IMMOBILTUR (Amm.re Mancini Luigi Francesco) in Località Le Pastine, presentata in data 7/3/85 Prot. 7689 composto dalle Tavv. NN° 2/3/4/5/6 e relazione tecnica.

- o a
tella
- cioè
iburt
o. Lo
na co
mini-
arlo
o da
io.
ò prep
inua-
- XXI, i
- lo, no
a Gr-
- che
- ite
- . 7
zio
- con-
- or-
- e
- Rilevato che lo stesso interessa un'area di proprietà della dit-
ta summenzionata, sita in Loc. Pastine, della superficie territo-
riale di mq. 11.857= in Zona D/1 del vigente P.R.G. della città di
Tivoli, approvato con Delibera Regionale N° 956 del 6/7/1973 e pub-
blicato sulla G.U. N° 23 del 10/9/73; distinto al Fg. 71 mapp.li
134/135/136/137/245/246/686/913/914/915/916/1013/1014/1015;
 - Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 5/4/89;
 - Visto il parere della Commissione Urbanistica Comunale regolar-
mente funzionante a norma dell'Art. 1 delle norme di attuazione
del P.R.G. in data 17/4/89 Verb. 139 che di seguito si riporta: La
Commissione esprime parere favorevole a condizione: che l'area a
servizi venga portata a mq. 5902 e che la volumetria totale non su-
peri i mc. 29.510=. Nel progetto esecutivo dovrà essere rispettata
l'inclinata IXI rispetto ai fabbricati limitrofi. Inoltre dovrà es-
sere presentato: nulla osta della Regione Lazio - Genio Civile (anti-
sismica), nulla osta della USL RM/26, certificato usi civili, titolo
di proprietà del Comparto in Zona D/1, elenchi catastali della pro-
prietà e parcellare d'esproprio da cedere al Comune o da vincolare.
 - Ritenuto che il progetto di cui trattasi è stato redatto in con-
formità della normativa e delle prescrizioni del vigente P.R.G. del-
la città di Tivoli;
 - Viste le norme di attuazione del medesimo, nonchè le relative pla-
nimetrie:
 - Vista la legge 17/8/42, N° 1150, modificata ed integrata dalla Leg-
ge 6/6/67, N° 765 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visti i Decreti Ministeriali 1/4/68, N° 1404 e 2/4/68, N° 1444;
 - Vista la circolare del Ministero dei LL.PP. N° 3210 del 28/10/67;
 - Dato atto che l'Amministrazione Comunale non ha adottato il P.P.A.
di cui alla legge N° 10/77 e Regionale N° 35 del 28/7/78;
 - Visto l'Art. 7 della Legge Regionale 18/6/75, N° 74, modificata
ed integrata dall'Art. 44 della citata Legge Regionale 35/78 e dal-
la legge Regionale N° 36/87;
 - Vista la legge 28/1/77, N° 10;
 - Vista la Legge Regionale N° 35 del 12/6/77;
 - Vista la Legge Regionale N° 270 del 26/10/77 ed il D.M. 10/5/77
relativo alla "determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici";
 - Vista la Legge Regionale 2/7/87, N° 36;
 - Visto il parere dell'Assessorato ai LL.PP. - Informatica della
Regione Lazio in data 8/8/89 Prot. (n.p. 1877 del 25/8/89, Settore
31 Normative Tecniche, con cui si esprime "parere favorevole" al
Piano planovolumetrico in Loc. Pastine ai fini dell'Art. 13 Legge
2/2/74, N° 64 alle seguenti prescrizioni:
 - la realizzazione del complesso edilizio di che trattasi dovrà
essere preceduta da ulteriori accurate e dettagliate indagini
geognostiche intese ad accertare la reale situazione litostra-
tigrafica del terreno interessato dalle opere di fondazione e
le caratteristiche di portanza del terreno stesso, allo scopo
di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da
adottare, il relativo dimensionamento, nonchè la quota d'imposta.
Tali ulteriori indagini dovranno essere allegate alla relazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Nido FRANCO)

1-10 311100

- di cui all'Art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, N° 64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato opere e lavori pubblici dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto;
- Inoltre, considerata la complessa articolazione planivolumetrica del complesso edilizio medesimo che prevede una distribuzione non omogenea di masse e pone a contatto corpi di fabbrica di altezza notevolmente diversa, si richiama l'attenzione sulla necessità che la individuazione e la realizzazione ottimale dei giunti tecnici, intesi a svincolare tra loro i diversi corpi di fabbrica, sia effettuata attraverso approfondite analisi dinamiche tali da definire il prevedibile comportamento dei corpi di fabbrica stessi sotto l'azione sismica.
 - La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare del:
 - Decreto Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 127 del 1 giugno 1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione e Circolare LL.PP. 24/9/1988, N° 30483 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce.....";
 - Decreto Ministero LL.PP. 12 febbraio 1982 (G.U. 26/2/1982, N° 52) Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e circolare LL.PP. 24/5/1982, N° 22531);
 - Decreto Ministero LL.PP. 24 gennaio (G.U. 12/5/1986, N° 108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circolare LL.PP. 19/7/1986, N° 27690;
 - e per quanto applicabili
 - Decreto Ministero LL.PP. 27 luglio 1985 (Supplemento ord. G.U. 17/5/1986, N° 113) "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" a Circolare LL.PP. 31/10/1986, N° 27996;
 - Decreto Ministero LL.PP. 20 novembre 1987 (Supplemento ord. G.U. 5/12/1987, N° 25) "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
 - Visto il parere del Capo Servizi Igiene Pubblica delle USL RM/26, in linea di massima, da un punto di vista igienico-sanitario relativamente a quanto rappresentato negli elaborati Prot. 7689/89. Eventuali prescrizioni verranno date in sede di esame progetto da parte delle USL RM/26, per il rilascio della Concessione Edilizia;
 - Visto il certificato della Regione Lazio - Ass. Agricoltura - Usi Civici - Roma rilasciato in data 5/6/1989;
 - Visto lo "schema di convenzione" redatto in conformità delle succitate Leggi N° 1150/42, 765/67, 10/77 e dei successivi D.M.e Leggi Regionali e che qui di seguito si riporta integralmente:



IL SOTTOSCRITTO GENERALE
(N. Mancini Francesco)

- 4 -

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Tivoli, rappresentato dal Sindaco protempore, Sig. e la Società r.l. IMMOBILTUR (Amm.re Mancini Luigi Francesco) Via

P R E M E S S O

che, la Società di seguito nominata "comparente", ha inoltrato presso il Comune di Tivoli un progetto di lottizzazione in data 7/3/89 Prot. 7689 composto dalle tavole NN° 2 - 3 - 4 - 5 - 6, relazione tecnica e geomorfologica, Prot. 28291 del 21/9/88, da realizzarsi sul terreno di proprietà, sito in Località Pastine, di questo Comune, distinto in Catasto al Fg. 71 part. l. 134/135/136/137/245/246/686/913/914/915/916/1013/1014/1015 che il progetto ha riportato "parere favorevole" da parte della Commissione Urbanistica nella seduta del 17/4/89 verb. 139 a ciò delegata dallo Art. 1 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città di Tivoli, parere che di seguito si riporta integralmente:

Favorevole a condizione che l'area a servizi venga portata a mq. 5902 (verde e parcheggi pubblici) e che la volumetria totale non superi i mc. 29510. Nel progetto esecutivo dovrà essere rispettata l'inclinata IXI rispetto ai fabbricati limitrofi. Inoltre dovrà essere presentato NULLA OSTA della Regione Lazio Genio Civile (antisismica) NULLA OSTA delle USL RM/26 - Certificato usi civici Titolo di Proprietà di tutti i proprietari del comparto in Zona D/1 elenchi catastali delle proprietà e parcellare da espropriare da cedere al Comune o da vincolare.

- Visto il parere favorevole, in linea di massima, del Capo Servizi Igiene Pubblica delle USL RM/26 in data 23/6/89;

- Che il progetto di cui trattasi, comprensivo del presente "Schema di convenzione", è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio N° del resa esecutiva dalla Sezione di Controllo Atti EE.LL. della Provincia di Roma nella seduta del Verbale N° e ciò coi poteri di delega di cui Art. 7 della Legge Regionale N° 74 del 18/6/75, modificata dall'Art. 44 della Legge Regionale N° 35 del 28/7/78 e della Legge Regionale N° 36 del 2/7/87, non presentandosi il progetto stesso in variante al vigente P.R.G. della Città di Tivoli;

- conformemente a quanto previsto dalla Legge 17/8/42, N° 1150 modificata ed integrata dalla Legge 6/8/67 e successive modificazioni ed integrazioni;


- in conformità alla Legge 22/10/1971, N° 865;

- in conformità alla Legge 28/1/1977, N° 10;

- in conformità alla Legge Regionale 2/7/1987, N° 36;

- Visto il D.M. 10/5/1977 relativamente alla determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici;

- Vista la delibera Regionale N° 270 del 26/10/1977 relativa alla determinazione della quota di contributo al costo di costruzione;



25
M. SEGRETARIO GENERALE
(NICOLA FRANCO)



Vista la Legge 28/1/1977, N° 10, Art. 6 comma III,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione del P.R.G. e relative planimetrie, adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione N° 20 dell'1/3/1969 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale N° 956 del 6/7/1973, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature, delle altezze, dei distacchi e dei vincoli.

ART. 2) Il comparente, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per la quantità e localizzazione di cui al succitato progetto, desiderando uniformarsi a quanto viene richiesto dal Comune di Tivoli cede e trasferisce, a titolo gratuito, all'atto della stipula della presente convenzione, al Comune di Tivoli che, come sopra rappresentato, accetta l'area relativa alle opere di urbanizzazione primaria (di cui all'Art. 4 della Legge 29/9/1974, N° 247 e successive modificazioni ed integrazioni) con la sola esclusione delle strade interne, lasciate in proprietà e gestione del comparente fino ad eventuale e successiva trattativa con il Comune di Tivoli, cede e trasferisce a titolo gratuito al Comune di Tivoli che, come sopra rappresentato, accetta l'area relativa alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate allo Art. 4 della Legge 29/9/1974, N° 247 e successive modificazioni ed integrazioni), così come indicato nella Tavola 2 del progetto di lottizzazione, il tutto per un totale complessivo di mq. 5.902= (escluso viabilità) così come stabilito dal D.M. 2/4/1968, N° 1444 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del vigente P.R.G. della Città di Tivoli.

ART. 3) L'area relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è individuata al Fg. part. R.D. rivalutata L. R.A.L. in base al tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa N° approvato dall'U.T.E. di Roma, che si allega al presente atto sub. A° previa lettura fattane da me ai costituiti;

ART. 4) Il comparente si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria per un importo di L. 91.570.000= (novantunomilionicinquecentosettantamila) scaturito dall'applicazione della Legge N° 10/77.

- ART. 5)** Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:
- a) strade residenziali;
 - b) spazi di sosta e parcheggi;
 - c) rete fognante generale;
 - d) rete idrica generale;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono;
 - f) pubblica illuminazione;

COMUNE DI
TIVOLI

spazi per il verde pubblico attrezzato;
verde lungo le strade.

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del componente con le modificazioni che l'Ufficio tecnico-settore Urbanistica- del Comune e l'Ufficio sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari e preventivi "nulla osta" di rispettiva competenza, interderanno apportare entro i 60 giorni dalla data di ricevimento dei progetti stessi.

ART. 6) Il componente assume i seguenti impegni in ordine ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai precedenti articoli:

a) le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle singole concessioni edilizie. Per "parti essenziali" si intendono opere a carattere generale, come appresso:

- 1) strade e parcheggi tracciati, opere di fondazione, marciapiedi con cigli, primo strato d'usura (binder);
- 2) rete fognante generale; completa;
- 3) rete idrica generale: completa;
- 4) rete di distribuzione, energia elettrica, gas, telefono: completa;
- 5) pubblica illuminazione: impianto di adduzione fino al palo;
- 6) verde pubblico attrezzato: impianti tecnologici e piantumazione essenze alto fusto;
- 7) verde lungo le strade: completa;
- 8) tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra Via di Villa Adriana e Via Imperatore Adriano, tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra Via Leonina e l'area oggetto dell'edificazione parcheggio di P.R.G. adiacente la medesima area, allorquando sarà perfezionato l'esproprio delle relative aree.

Resta stabilito in ogni caso che, prima della richiesta della singola concessione edilizia, dovrà essere realizzata "completamente", la attrezzatura del lotto interessato dalla stessa richiesta (acqua, luce, fognatura, strade interne, depuratore se del caso, etc.).

I collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune e dall'Ufficio Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della rispettiva richiesta da parte del componente (e dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo).

Il componente si impegna a pagare le necessarie spese qualora, a giudizio del Comune, tale collaudo non dovesse essere effettuato dallo stesso, per la parte di sua spettanza e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo all'Amministrazione Comunale.

ART. 7) Dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi pubblici presentati nella zona, per cui si ritiene non doversi applicare il maggiore costo di cui al comma 3° dell'Art. 5 della Legge Regionale N° 35 del 12/9/1977 il componente, proprietario dei terreni

Costituenti il comprensorio di cui in premessa, si impegna, in attuazione del progetto esaminato dalla Commissione Urbanistica, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 2 dovranno essere costruite "ad opera d'arte", il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 2 dovranno essere costruite ad "opera d'arte", il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese del componente.

ART. 8) La costruzione dei servizi primari dovrà essere effettuata sotto sorveglianza tecnica degli organi di questo Comune, i quali avranno libero accesso ai cantieri. La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amministrazione Comunale, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei componenti uffici Comunali. Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale è soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private soggette a pubblico transito. La spesa presunta per la esecuzione delle opere previste dal presente articolo, viene indicata in complessive L. 225.740.000= (duecentoventicinquemilionesettecentoquarantamila) con l'obbligo per il componente di realizzare le stesse, ancorchè il costo dovesse risultare maggiore. Tale costo è riportato nella relazione formante parte integrante del progetto di cui trattasi.

La consegna delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire, senza alcun corrispettivo, non oltre 9 (nove) mesi dall'ultimazione, previo collaudo definitivo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica.

ART. 9) Il componente, in ordine alle opere di urbanizzazione secondaria si obbliga a provvedere a sua cura e spese alla realizzazione di un'opera pubblica per un importo di L. 91.570.000= (novantunomilioneicinquentesettantamila), su indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Fino alla consegna dell'opera eseguita, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del componente.

L'opera sarà realizzata sulla base dei progetti esecutivi predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica.

L'inizio delle opere dovrà avvenire non oltre 18 mesi dalla data del rilascio della prima concessione edilizia. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente entro i 6 mesi successivi, all'affidamento della costruzione dell'opera di cui sopra.

ART. 10) Il componente, in ordine all'applicazione del costo di costruzione, dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Legge N° 10/1977.

ART. 11) A garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il componente rimetterà, all'atto del rilascio del Nulla-osta alla lottizzazione, una fidejussione bancaria o assicurativa libera a favore del Comune di Tivoli, per un importo pari al costo delle opere da realizzare. La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta in proporzione ed in relazione al progressivo componenti delle opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutato in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali.

Il componente, inoltre, si obbliga:

- ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali, nel caso in cui si manifestasse insufficiente per effetto del mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- a reintegrare la medesima, qualora venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito delle inadempienze.

Si dà atto che, nel contratto fidejussorio, è stata inserita la clausola che impegna l'istituto fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'Art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia giudiziale.

ART. 12) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, resta a carico del componente sino alla cessione gratuita delle stesse al Comune. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune stesso, il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male.

ART. 13) Il componente si impegna a completare e rendere agibile le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti articoli, con relativa cessione e consegna di impianti ed opere, nel termine massimo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Tale termine è elevabile a 10 (dieci) anni, nel caso in cui il Comune adotti i Piani Pluriennali ed attuativa di cui all'Art. 13 della Legge N° 10/1977.

La convenzione si intenderà decaduta:

- a) se entro 3 (tre) anni non saranno eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- b) se entro 5 (cinque) anni, previa ultimazione delle opere di urbanizzazione nei limiti di cui ai precedenti articoli, non saranno state richieste le concessioni singole edilizie.

Nel caso di richiesta parziale delle stesse, la convenzione si intenderà decaduta limitatamente alla quota di concessione edilizia non richiesta.

ART. 14) Il componente si impegna a mettere a dimora, prima della fine delle relative costruzioni, un numero di alberi di medio ed alto fusto nel rapporto di 1 ogni 100= mc.

D E L I B E R A

Di adottare il progetto di lottizzazione, alle condizioni della Commissione Urbanistica, comprensivo delle Tav. NN° 2/3/4/5/6 (Prot. 7689 del 7/3/89) e relazione tecnica geologica (Prot. 28291 del 21/9/88), relativo al terreno in Loc. Pastine di proprietà della Soc. r.l. IMMOBIL-TUR (Amm.re Mancini Luigi Francesco) della complessiva superficie di mq. 5948 al netto delle aree destinate a servizi e strade pubbliche dal vigente P.R.G. della città, approvato con delibera Regionale N°956 del 6/7/73 (G.U. N° 23 del 10/9/73), distinto in Catasto al F. 71 particelle 134/135/136/137/245/246/686/913/686/913/914/915/916/1013/1014/1015 del relativo "SCHEMA DI CONVENZIONE" predisposto in ottemperanza di quanto prescritto dal 5° comma dell'Art. 28 della Legge Urbanistica 17/8/42, N° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

-) La presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica giusto Art. 2 comma 3 della Legge Regionale 2/7/87, N° 36;
-) Copia della presente verrà notificata agli Uffici Comunali di Segreteria, Tecnico e Ragioneria, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.**

L'esito della votazione, eseguita per alzata di mano, è il seguente:

Presenti e votanti	N° 30
Voti favorevoli	N° 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di delibera, comprensiva dell'emendamento innanzi approvato, è approvata alla unanimità.

Il Presidente propone infine di eseguire apposita votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'esito della votazione su tale proposta, eseguita per alzata di mano, è il seguente:

Presenti e votanti	N° 30
Voti favorevoli	N° 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

presente verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

31

IL CONSIGLIERE ANZIANO

V. PRESIDENTE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

[Handwritten signature]

COMUNE DI TIVOLI

La presente deliberazione è stata di N. 9
fogli, è stata emessa in originale emesso da questo
Ufficio.

11 GIU. 1950

Tivoli, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(NICOLO' FRANCO)

IL SINDACO



CHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

La suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-2-90
al 1-3-90 E stata spedita all'Organo di Controllo il 16-2-90
prot. N. 6498 ed è stata ricevuta il 21-2-90 E stata gravata di chiarimenti
in seduta 12-3-90 verb. 59 come da comunicazione
telegrafica in data 13-3-90 pervenuta il 13-3-90 Il provvedimento è stato spedito il
prot. N. - I chiarimenti sono
spediti all'Organo di Controllo il 20-3-90 prot. N. 9653 e ricevuta il 21-3-90

La deliberazione è pertanto divenuta esecutiva per decorrenza di termini
il 19-4-90 ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953 n. 62

19 APR. 1990

Tivoli, il

L'ARCHIVISTA RESPONSABILE
Il Capo Off. Archivio - Protocollo
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Mario Cazzopardo



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(NICOLO' FRANCO)

Della suesposta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 15 FEB. 1990,
e per 15 gg. consecutivi e spedita all'Organo di Controllo il
prot. N. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(NICOLO' FRANCO)